



## **CREDITO D'IMPOSTA PER LE COMMISSIONI SU PAGAMENTI ELETTRONICI**

- **Riduzione limite di utilizzo del denaro contante**
- **Conseguenze sanzionatorie**
- **Operazioni nei confronti di turisti stranieri**
- **Credito d'imposta agli esercenti per le commissioni applicate sui pagamenti elettronici**

## 1 LIMITI ALL'UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE

Il divieto di utilizzare importi pari o superiori a 2.000,00 euro dall'1.7.2020 e pari o superiori a 1.000,00 euro dall'1.1.2022, riguarda il trasferimento di denaro contante (e di titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra "soggetti diversi" (persone fisiche o giuridiche).

Il limite all'utilizzo del denaro contante, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono "artificialmente frazionati".

Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

La norma fa riferimento ai trasferimenti che intercorrono tra:

- due società;
- il socio e la società di cui questi fa parte;
- società controllata e società controllante;
- legale rappresentante e socio;
- due società aventi lo stesso amministratore;
- una ditta individuale ed una società, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono.

Il tutto per acquisti o vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o per il pagamento dei dividendi.

## 2 CONSEGUENZE SANZIONATORIE

Dal punto di vista sanzionatorio, si ricorda che, fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro.

Per esigenze di coerenza sistematica, peraltro, è stato previsto che per le violazioni commesse e contestate dall'1.7.2020 al 31.12.2021, il minimo edittale sarà pari a 2.000,00 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall'1.1.2022, invece, il predetto minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro.

Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, invece, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.

## 3 ASSEgni BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI

Le novità tendono ad allineare la disciplina relativa all'utilizzo del contante a quella prevista per gli assegni bancari, postali e circolari.

È, infatti, fissato a 1.000,00 euro l'importo a partire dal quale gli assegni bancari e postali e gli assegni circolari ed i vaglia postali e cambiari devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

## 4 OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI TURISTI STRANIERI

I turisti stranieri possono effettuare acquisti in contanti entro il limite di 15.000,00 euro.

L'art. 3 co. 1 - 2-bis del DL 2.3.2012 n. 16, conv. L. 26.4.2012 n. 44, prevede infatti la deroga al divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori al limite generale e fino all'importo di 15.000,00 euro, per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuati:

- da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana;

- presso i commercianti al minuto e soggetti equiparati (di cui all'art. 22 del DPR 633/72) e le agenzie di viaggio e turismo (di cui all'art. 74-ter del DPR 633/72).

La deroga in questione si applica anche ai cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE).

## **5 CREDITO D'IMPOSTA AGLI ESERCENTI PER LE COMMISSIONI APPLICATE SUI PAGAMENTI ELETTRONICI**

L'art. 22 del DL 26.10.2019 n. 124, conv. L. 19.12.2019 n. 157, ha introdotto un credito d'imposta a favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professioni, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante:

- carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 7 co. 6 del DPR 605/73;
- altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Il credito è riconosciuto a condizione che gli esercenti, nel corso dell'anno d'imposta precedente a quello di riferimento, abbiano conseguito ricavi e compensi per un importo non superiore a 400.000,00 euro.

L'agevolazione si applica, comunque, nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regime "*de minimis*".

### **5.1 DECORRENZA**

Ai fini del credito d'imposta in esame, rilevano le commissioni addebitate agli esercenti in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali a partire dall'1.7.2020.

### **5.2 COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DA PARTE DEGLI OPERATORI FINANZIARI**

Ai fini della spettanza all'esercente del credito d'imposta in esame, gli operatori dei sistemi di pagamento elettronici tracciabili devono effettuare un'apposita comunicazione telematica mensile all'Agenzia delle Entrate, contenente:

- il codice fiscale dell'esercente;
- il mese e l'anno di addebito delle commissioni;
- il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
- il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento;
- l'importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali;
- l'ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

### **5.3 COMUNICAZIONE AGLI ESERCENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI FINANZIARI**

I prestatori di servizi di pagamento, che hanno stipulato un contratto di convenzionamento con gli esercenti, devono trasmettere agli stessi mensilmente e per via telematica l'elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte.

L'inoltro delle comunicazioni deve essere effettuato:

- in modalità telematica (es. tramite PEC o pubblicazione nell'*on line banking* dell'esercente);
- entro il ventesimo giorno del mese successivo a ciascun periodo di riferimento.

#### 5.4 UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 (ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97), a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

Con la risoluzione n.48 dell'Agenzia delle Entrate 31.8.2020:

- è stato istituito l'apposito codice tributo "6916" da indicare nel modello F24 per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività d'impresa, arte o professioni in relazione alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori finali: il nuovo codice tributo "6916", istituito dalla risoluzione in esame.
- sono state impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24: l'apposito codice tributo è esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati" (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati"); i campi "mese di riferimento" e "anno di riferimento" sono valorizzati con il mese e l'anno in cui è stata addebitata la commissione che dà diritto al credito d'imposta, rispettivamente nei formati "00MM" e "AAAA".
- I modelli F24 contenenti le compensazioni in esame devono essere presentati esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

#### 5.5 INDICAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta in esame deve essere indicato:

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione;
- nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Il credito d'imposta non concorre però alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

#### 5.6 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DEGLI ESERCENTI

Gli esercenti utilizzatori del credito d'imposta in esame sono tenuti a conservare, per 10 anni dall'anno in cui il credito d'imposta è stato utilizzato, la documentazione relativa alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con strumenti elettronici di pagamento.